

BENEFICI PREMIALI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025

Con provvedimento n. 123160/2026 del 22 aprile scorso, l'Agenzia delle entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali Isa (previsti dall'articolo 9-bis, D.L. 50/2017), confermando l'impianto già applicabile per i periodi d'imposta precedenti. Tale provvedimento esplica efficacia a partire dal 2025.

Si ricorda che i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale ex D.Lgs. 13/24, con riferimento alle annualità oggetto di adesione, possono beneficiare di tutti i benefici premiali, indipendentemente dal risultato ISA conseguito.

Per tutti gli altri contribuenti, i benefici premiali sono ottenibili solamente in presenza di un voto "minimo", individuato annualmente da un apposito provvedimento direttoriale, almeno pari a 8; in particolare, detti vantaggi possono essere ottenuti, alternativamente:

- conseguendo un determinato risultato Isa in relazione all'annualità 2025, ovvero
- verificando un risultato medio del biennio 2024-2025.

Beneficio	Voto minimo periodo d'imposta 2025	Voto medio periodo biennio 2024-2025
Esonero visto compensazione crediti Iva $\leq$ 70.000 euro (50.000 euro annui imposte dirette e Irap)	9	9
Esonero visto compensazione crediti Iva $\leq$ 50.000 euro (20.000 euro annui imposte dirette e Irap)	8	8,5
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 70.000 euro)	9	9
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 50.000 euro)	8	8,5
Esclusione disciplina società di comodo	9	9
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici	8,5	9
Anticipazione 1 anno termini di decadenza accertamento	8	-
Esclusione determinazione sintetica del reddito	9	9

Il conseguimento di tali risultati in esito alla compilazione del modello Redditi 2026 permette l'ottenimento dei benefici premiali richiamati, ricordato che:

- i vantaggi in merito all'utilizzo dei crediti Iva riguardano il prossimo anno, quindi il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2027 (per l'anno 2026) e relativi ai modelli TR dei primi 3 trimestri 2027. Al riguardo sono state previste 2 soglie: per i crediti Iva fino a 50.000 euro è sufficiente un voto

puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;

- i vantaggi in merito all'utilizzo dei crediti relativi alle imposte dirette riguardano invece i crediti relativi al 2025, spendibili già nel 2026. Anche qui sono state previste 2 soglie: per i crediti fino a 20.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 20.000 euro e fino a 50.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;

- analoga impostazione riguarda anche la possibilità di chiedere a rimborso i crediti Iva (quello scaturente dalla dichiarazione Iva 2027 per l'anno 2026 ovvero per i crediti dei primi 3 trimestri 2027 risultanti dai modelli TR che saranno presentati) senza apposizione del visto di conformità e senza fornire apposita garanzia. Sono state previste 2 soglie: per rimborsi fino a 50.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;

- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative si applica per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 in relazione all'annualità 2025 ovvero calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);

- è prevista l'esclusione dalla possibilità di subire accertamenti basati su presunzioni semplici, ottenendo un voto puntuale sul 2025 pari a 8,5, ovvero ottenendo un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2024 e 2025, almeno pari a 9;

- l'esclusione dall'applicazione dell'accertamento sintetico (redditometro) si applica, oltre che ai soggetti che hanno ottenuto un voto puntuale sul 2025 pari a 9, anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2024 e 2025, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento). Tale previsione comporta che detto accertamento, per essere contestato al contribuente, deve prevedere un maggior reddito accertabile pari almeno a 2/3 di quello già dichiarato.



Per quanto riguarda il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento (limitatamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati), il beneficio è calcolato solamente in via "*puntuale*" per l'anno 2025 senza possibilità di "*mediare*" i punteggi ottenuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

In merito alla fruibilità dei descritti benefici premiali, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E/2019 ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che se in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale compensazione del

credito Iva diviene indebita. Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che con la risposta a interpello n. 31/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).